

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1523)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TANGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 1974

Norme integrative dell'articolo 15 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sui compensi spettanti agli impiegati delle conservatorie dei registri immobiliari

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 2380, presentato dal Governo alla Camera dei deputati nella seduta del 9 ottobre 1973, contemplava, all'articolo 15, una radicale modifica dell'istituto della pubblicità immobiliare, regolato dal libro VI del codice civile. Più precisamente, nei primi cinque commi, stabiliva la soppressione delle responsabilità personali dei conservatori dei registri immobiliari e degli impiegati delle conservatorie, poste a loro carico dagli articoli 2674, 2675 e 2676 del codice civile e dall'articolo 34 della legge 25 giugno 1943, n. 540, nonchè nuove procedure per le azioni per il risarcimento dei danni e per il reclamo indicato nell'articolo 2888 del codice civile; mentre negli ultimi due commi stabiliva l'assunzione a carico dello Stato delle spese di ufficio di cui all'articolo 37 della legge 25 giugno 1943, numero 540, ed il versamento al bilancio dello Stato degli emolumenti ipotecari.

Per quanto non fosse detto espressamente, il versamento al bilancio dello Stato degli emolumenti ipotecari, essendo in relazione con la soppressione delle responsabilità, di cui essi rappresentano il corrispettivo, non poteva, per interpretazione logica, che essere considerato come una forma di incameramento.

Ma in sede parlamentare la modifica dell'istituto della pubblicità immobiliare, quale era stata proposta con il disegno di legge governativo, fu ritenuta troppo rischiosa, per le conseguenze che sarebbero potute derivarne per la tutela dei diritti dei cittadini e degli istituti di credito fondiario, e vennero in conseguenza soppressi i primi cinque commi dell'articolo 15. Furono, invece, mantenuti gli ultimi due commi, riguardanti il versamento al bilancio dello Stato degli emolumenti ipotecari e l'assunzione delle spese di ufficio a carico dello Stato.

Risulta evidente che, essendo venuto meno il fondamento per l'interpretazione logica, di cui avanti è cenno, il suddetto versamento degli emolumenti più non possa essere considerato come una forma di incameramento, ma debba invece intendersi come proposito del legislatore di ricondurre nell'alveo del bilancio dello Stato tali introiti, nel quadro della disciplina generale di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041, sulle gestioni fuori bilancio: più precisamente, come il passaggio dalla disciplina di cui al titolo II della legge, nella quale tali introiti mantengono una certa autonomia di gestione, a quella di cui al titolo I, che li classifica invece come entrate dello Stato.

La nuova disciplina implica, in base all'articolo 4, la corresponsione dei predetti emolumenti agli aventi diritto mediante stanziamento con decreto del Ministro del tesoro.

Tale interpretazione è avvalorata anche dal mantenimento in vita della disposizione di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 25 luglio 1971, n. 545, la quale sancisce il diritto dei conservatori dei registri immobiliari alla percezione degli emolumenti.

Senonchè l'articolo 39 della legge 15 novembre 1973, n. 734, ha soppresso i commi terzo, quarto e quinto dello stesso articolo 6, che stabilivano le modalità per il riparto degli emolumenti tra i conservatori ed il personale di collaborazione. A tale soppressione occorre, pertanto, porre rimedio, sostituendo tali commi con una nuova norma: a ciò provvede, per l'appunto, l'articolo 1 dell'allegato disegno di legge, che delega il Governo ad emanare nuove disposizioni sulle modalità del riparto.

L'articolo 2, a sua volta, contempla l'emanazione del decreto del Ministro del tesoro,

previsto dall'articolo 4 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

L'articolo 3 stabilisce la soppressione dell'assegno *ad personam* a favore dei conservatori in carica, assegno legato alla disciplina proposta con l'articolo 15 del disegno di legge sopra ricordato, ma che non ha più ragione di essere con il mantenimento ai conservatori e agli impiegati delle conservatorie degli emolumenti ipotecari.

L'articolo 4 provvede alla correzione di un mero errore materiale, quello della citazione dell'articolo 2, anzichè dell'articolo 15.

L'articolo 5, infine, stabilisce gli effetti della legge, con la decorrenza dal 25 novembre 1973, in corrispondenza con la data di applicazione dell'articolo 15 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Con tale integrazione la nuova disciplina potrà avere attuazione nella salvaguardia delle esigenze della funzionalità dei servizi e dei diritti dei privati cittadini, tutelando in pari tempo il personale delle conservatorie, come richiesto con l'ordine del giorno dei senatori Assirelli e Barra, approvato dalla Commissione affari costituzionali del Senato nella seduta dell'8 novembre 1973.

La soluzione non potrà, peraltro, che essere provvisoria, in attesa del riordinamento dell'intera materia mediante un'organica riforma, anche allo scopo di coordinare il « sistema latino » della trascrizione con quello « tavolare », vigente nelle province di Trento, Bolzano, Trieste e Gorizia, come è previsto, tra l'altro, dall'articolo 230 delle disposizioni transitorie del codice civile. Disegni di legge in tal senso sono stati già presentati sia al Senato (disegno di legge n. 1131 del senatore Assirelli), sia alla Camera dei deputati (proposta di legge n. 2489 del deputato Pisicchio ed altri).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 6 della legge 25 luglio 1971, n. 545, abrogati con l'articolo 39 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono sostituiti dal seguente:

« Gli emolumenti spettanti ai titolari ed ai reggenti delle conservatorie dei registri immobiliari e degli uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari ed al personale di collaborazione, di ruolo e non di ruolo, dei suddetti uffici, a compenso delle responsabilità stabilite a loro carico dal codice civile e dall'articolo 34 della legge 25 giugno 1943, n. 540, saranno ripartiti secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia ».

Art. 2.

Le assegnazioni dei fondi negli stati di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il pagamento degli emolumenti, di cui al precedente articolo, saranno disposte con decreto del Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 novembre 1971, numero 1041, in corrispondenza e nei limiti dei versamenti previsti dal primo comma dell'articolo 15 della legge 15 novembre 1973, n. 734, previa deduzione dell'importo delle spese di ufficio poste a carico del bilancio dello Stato dal secondo comma dello stesso articolo.

Art. 3.

Nell'articolo 3 della legge 15 novembre 1973, n. 734, è soppressa la parte riguardante la conservazione dell'assegno *ad personam* ai conservatori dei registri immobiliari.

Art. 4.

Nel penultimo comma dell'articolo 5 della legge 15 novembre 1973, n. 734, le parole « ai sensi dell'articolo 2 della presente legge » sono sostituite dalle parole « ai sensi dell'articolo 15 della presente legge ».

Art. 5.

La presente legge avrà attuazione dalla data del 25 novembre 1973.